



IL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE

- VISTA:** la legge 28 gennaio 1994 n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale come modificata dal D.Lgs. n.169/2016;
- VISTO:** l'art. 7, comma 1 del menzionato D.Lgs. n. 169/2016 che ha sostituito l'art. 6 della L.84/94 ed ha introdotto, in luogo della Autorità Portuali, n. 15 Autorità di Sistema Portuale;
- VISTO** l'art. 8 della suddetta L. 84/94 relativo al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale come novellato dall'art.10 del D.Lgs. n.169/2016;
- VISTO** il DM 41/2021 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;
- VISTO** il D.M. 6 aprile 1994 che definisce gli ambiti di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (già Autorità Portuale di Napoli) e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA** la nota dell'Uff. Manutenzione dell'AdSP prot. n. 1876 del 19-01-24 con cui si richiedeva l'interdizione di una porzione di banchina in corrispondenza dell'ex varco ferroviario alla radice del molo 3 gennaio del porto di Salerno, interessata da un cedimento, e si comunicava l'intervento di somma urgenza a cura delle società Caccavale Appalti e Costruzioni s.r.l. e Meridiana Costruzioni Generali s.r.l. finalizzato alla rimozione del cancello del varco ferroviario e contestuale sostituzione temporanea con una recinzione in new jersey sormontati da recinzione metallica di altezza pari a mt2,80 alla rimozione dei basoli di superficie ed all'allargamento del cedimento, per la successiva progettazione ed esecuzione del ripristino;
- RITENUTO** necessario provvedere ad interdire temporaneamente l'area d.m. di che trattasi per consentire l'effettuazione delle attività in argomento ed i successivi interventi urgenti di messa in sicurezza;
- VISTI** gli artt. n.6 comma 4 lett. a) ed e) e n.8 comma 3 lett. p) della L.84/94;
- PRESO ATTO** della proposta formulata dal competente ufficio Security Safety ed Ordinanze in merito alla emanazione di un'ordinanza, ai sensi dell'art.6 comma 4 let.a) della legge 84/94, volta a disciplinare quanto in premessa;
- ALLA STREGUA** dell'istruttoria curata dal Segretario Generale nei termini previsti dall'art. 10, comma 4, lett. c) della L. 28 gennaio 1994, n. 84;

~~IL DIRIGENTE~~

~~IL SEGRETARIO GENERALE~~

ORDINA

Art. 1

Il tratto di banchina in corrispondenza dell'ex varco ferroviario del porto di Salerno di superficie pari a 380 mq, come meglio individuata nella planimetria allegata, è interdetta all'accesso, sosta, transito nonché a qualsiasi altro utilizzo. Presso tale area saranno effettuate le attività di urgente messa in sicurezza a cura delle imprese citate in premessa.

Art. 2

L'Ufficio Manutenzione dovrà provvedere alla messa in sicurezza e ripristino della sopracitata banchina, ai fini della tutela della pubblica e privata incolumità ed al ripristino della sua funzionalità.

Art. 3

I contravventori alla presente ordinanza, oltre a rispondere in sede civile per danni alle persone od alle cose che possano derivare dalla violazione della presente ordinanza, saranno ritenuti responsabili, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, della violazione dell'art. 1174 del codice della navigazione.



Art. 4

La presente ordinanza entra in vigore con decorrenza immediata e validità fino ad avvenuta conclusione degli interventi sopra menzionati, come da comunicazione della D.L. e/o dell'ufficio Manutenzione AdSP.

Napoli, li 23 GEN 2024

IL PRESIDENTE 

